

LA GIUNTA REGIONALE

- a) Richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con atto d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 dicembre 2015 (d'ora in poi denominato ACN 17 dicembre 2015), come modificato dal successivo ACN reso esecutivo con atto d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali SUMAI, UIL FPL Federazione Medici, CISL Medici e FESPA, e in particolare:
- a.1_ art. 12 (Rappresentatività), commi 3 e 5, secondo i quali sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali le organizzazioni sindacali firmatarie l'ACN in argomento, purché dotate di un terminale associativo riferito all'ambito contrattuale di cui si tratta domiciliato nella Regione di riferimento, e i rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti;
- a.2_ art. 15 (Comitato regionale), il quale definisce la seguente composizione della parte pubblica e sindacale in seno al Comitato paritetico regionale, demandandone a livello regionale la nomina della rappresentanza, l'attività e le funzioni:
- quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
 - cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali e professionisti individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale;
 - i rispettivi membri supplenti, i quali sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità e subentrano in assenza di uno o più titolari;
 - l'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato, il quale integra la parte pubblica e presiede il comitato;
- a.3_ art. 16 (Comitato zonale), comma 4, il quale demanda a livello regionale la definizione dell'attività e delle modalità generali di funzionamento;
- b) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1059 in data 7 agosto 2017 e n. 342 in data 26 marzo 2018, con le quali era stata nominata, ai sensi dell'ACN 17 dicembre 2015, la seguente Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA

- o Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
- o Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali o suo delegato;
- o Direttore sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o suo delegato;
- o Direttore di area territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

SUMAI

MEMBRO EFFETTIVO
dott. Massimo FERRERO

MEMBRO SUPPLENTE
dott.ssa Valeria PORCARO

FESPA

MEMBRO EFFETTIVO
dott. Cristiano DAL MONTE

MEMBRO SUPPLENTE
dott. Pietro BELFANTI

CISL MEDICI

MEMBRO EFFETTIVO

dott.ssa Antonella CALABRESE

MEMBRO SUPPLENTE

dott.ssa Sonia CID Y BIC;

c) dato atto che la Delegazione trattante di cui in b) si è riunita in data 2 agosto 2018 al fine di concordare e sottoscrivere un Accordo Integrativo Regionale (di seguito AIR) disciplinante il funzionamento della “Delegazione trattante AIR”, del “Comitato paritetico regionale” e del “Comitato paritetico zonale”, in applicazione dell’ACN 17 dicembre 2015, e che, nell’ambito dei propri lavori, tra l’altro, ha preso atto della risposta, di seguito riportata, al quesito prot. n. 420/2017 del 21 giugno 2017, formulata dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), rappresentante nazionale della delegazione trattante di parte pubblica degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale e competente nell’interpretazione di quanto stabilito dagli Accordi Collettivi Nazionali, circa la composizione della parte pubblica del Comitato paritetico regionale:

c.1_l’art. 15, comma 1, lettera a) dell’ACN 17 dicembre 2015, prevede che *“il Comitato Regionale sia composto per la parte pubblica da “quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione. Spetta alla Regione, dunque, individuare coloro che sono chiamati a rappresentare le Aziende in seno al Comitato. Tale clausola contrattuale non ha carattere perentorio in merito alla provenienza di tali rappresentanti, e costituisce una mera indicazione nella scelta dei componenti del Comitato da parte della Regione; pertanto tali componenti potrebbero essere individuati dalla Regione tra personale dell’Azienda medesima, come pure potrebbero essere individuati anche tra personale che non necessariamente sia componente dell’Azienda, quale, ad esempio, un dirigente regionaleomissis.....peraltro, il comma 3, del medesimo articolo 15 precisa che la composizione, l’attività e il funzionamento del Comitato sono definite a livello regionale”;*

d) preso atto che, su proposta della competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, la Delegazione trattante di cui in b) ha quindi definito all’articolo 2 dell’AIR di cui in c), la seguente composizione del Comitato paritetico regionale:

- l’Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, o suo delegato, con funzione di presidente;
- il dirigente della Struttura regionale competente;
- tre rappresentanti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta individuati dalla Regione (oltre ai titolari sono individuati altrettanti membri supplenti);
- cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACN 17 dicembre 2015 come nominate quali delegazione trattante con deliberazione della Giunta regionale (oltre ai titolari sono individuati altrettanti membri supplenti);

e) ritenuto quindi di approvare l’AIR, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, disciplinante il funzionamento della “Delegazione trattante AIR”, del “Comitato paritetico regionale” e del “Comitato paritetico zonale”, sottoscritto in data 2 agosto 2018 in applicazione dell’ACN 17 dicembre 2015;

f) preso atto che, ai sensi di quanto richiamato in a.2), possono far parte del Comitato paritetico regionale, la cui nomina spetta alla Giunta regionale, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACN 17 dicembre 2015 dotate di terminale associativo regionale e che a ogni sindacato spetta un numero di componenti proporzionale alle deleghe, rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente sulla base della certificazione della SISAC, con arrotondamento del quoziente frazionale all’unità più vicina, indicazioni che nel contesto locale trovano sintesi come segue:

RAPPRESENTANTI SINDACALI: n. 5

TOTALE DELEGHE: n. 45, delle quali:

- SUMAI n. 29 pari al 64,45% del totale

64,45% x 5 (n° posti)

----- = 3,22 (quoziente frazionale 0,22 da arrotondare all’unità più vicina)

$$\frac{100}{3 + 0 (0,22)} = 3$$

- FESPA n. 11 pari al 24,45% del totale
 $\frac{24,45\% \times 5 \text{ (n° posti)}}{100} = 1,22$ (quoziente frazionale 0,22 da arrotondare all'unità più vicina)

$$1 + 0 (0,22) = 1$$

- CISL MEDICI n. 5 pari al 11,1% del totale
 $\frac{11,1\% \times 5 \text{ (n° posti)}}{100} = 0,55$ (quoziente frazionale 0,55 da arrotondare all'unità più vicina)

$$0 + 1 (0,55) = 1$$

g) considerato che la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, in data 28 marzo 2018, con le note di seguito elencate, ha richiesto alle OO.SS. di cui in f) i nominativi dei propri rappresentanti e dei supplenti:

- prot. 13826/ASS: SUMAI n. 3 rappresentanti;
- prot. n. 13298/ASS: FESPA n. 1 rappresentante;
- prot. n. 13327/ASS: CISL MEDICI n. 1 rappresentante;

h) dato atto dei seguenti nominativi in riscontro a quanto in g):

- SUMAI nota in data 2 aprile 2018 (acquisita al prot. 15431/ASS in data 12 aprile 2018):

TITOLARE	SUPPLENTE
dr. Massimo FERRERO	dr.ssa Silvana TAGLIATI
dr. Eraldo RIVERO	dott.ssa Elena CAPRONI
dr.ssa Valeria PORCARO	dott.ssa Meri MADEO

- FESPA: nota in data 26 aprile 2018 (acquisita al prot. n. 17695/ASS in data 2 maggio 2018):

TITOLARE	SUPPLENTE
dr. Cristiano DAL MONTE	dr. Paolo NACHTMANN

- CISL MEDICI: prot. n. 83/CM/BP/2018 in data 20 aprile 2018 (acquisita al prot. 16615/ASS in data 20 aprile 2018);

TITOLARE	SUPPLENTE
dott.ssa Antonella CALABRESE	dott.ssa Sonia CID Y BIC

i) preso atto che la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, con nota prot. n. 28380/ASS in data 6 agosto 2018, ha chiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Comitato paritetico regionale e che l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha dato riscontro con nota prot. n. 69991 in data 13 agosto 2018 (acquisita la protocollo n. 29268/ASS in data 13 agosto 2018) come segue:

TITOLARE	SUPPLENTE
dr. Pier Eugenio NEBIOLO – Direttore Sanitario	dott.ssa Francesca FAELLI Direzione Area territoriale
dr. Massimo PESENTI CAMPAGNONI Direttore Area territoriale	sig.ra Patrizia BORDET Direzione Area territoriale
dr. Leonardo IANNIZZI Direttore Distretti 1-2	dr. Roberto ROSSET Direttore Distretti 3-4

j) ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Comitato Paritetico Regionale, ai sensi dell'art. 15 dell'ACN 17 dicembre 2015;

- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;
- l) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, Chantal CERTAN;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 12, dell'Accordo Collettivo Nazionale 17 dicembre 2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, l'allegato Accordo Integrativo Regionale, sottoscritto in data 2 agosto 2018, disciplinante il funzionamento della "Delegazione trattante AIR", del "Comitato paritetico regionale" e del "Comitato paritetico zonale", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di istituire, ai sensi dell'art. 15 dell'ACN 17 dicembre 2015 indicato al punto 1), il Comitato paritetico regionale come segue:

PRESIDENTE:

- o Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione o suo delegato;

RAPPRESENTANTI DELLA PARTE PUBBLICA

- o Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione o suo delegato;
- o Azienda USL della Valle d'Aosta:

TITOLARE	SUPLENTE
dr. Pier Eugenio NEBIOLO – Direttore Sanitario	dott.ssa Francesca FAELLI Direzione Area territoriale
dr. Massimo PESENTI CAMPAGNONI Direttore Area territoriale	sig.ra Patrizia BORDET Direzione Area territoriale
dr. Leonardo IANNIZZI Direttore Distretti 1-2	dr. Roberto ROSSET Direttore Distretti 3-4

RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

SUMAI

TITOLARE	SUPLENTE
dr. Massimo FERRERO	dr.ssa Silvana TAGLIATI
dr. Eraldo RIVERO	dott.ssa Elena CAPRONI
dr.ssa Valeria PORCARO	dott.ssa Meri MADEO

FESPA

TITOLARE	SUPLENTE
dr. Cristiano DAL MONTE	dr. Paolo NACHTMANN

CISL MEDICI

TITOLARE	SUPLENTE
dott.ssa Antonella CALABRESE	dott.ssa Sonia CID Y BIC

- 3) di dare atto che l'organizzazione sindacale UIL FPL Federazione Medici, firmataria dell'ACN 17 dicembre 2015, potrà eventualmente integrare la componente sindacale di cui al precedente punto 2), successivamente alla comunicazione del proprio terminale associativo, domiciliato nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nonché all'indicazione dei nominativi del membro effettivo e del membro supplente legittimati alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali;
- 4) di stabilire che l'Azienda USL della Valle d'Aosta provveda a trasmettere all'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione copia degli atti amministrativi adottati in applicazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto le spese per il funzionamento dei Comitati trovano copertura nell'ambito degli annuali trasferimenti ordinari all'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it.

KV/

“AIR – DELEGAZIONE TRATTANTE e COMITATI PARITETICI”

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA “DELEGAZIONE TRATTANTE AIR”, DEL “COMITATO PARITETICO REGIONALE” E DEL “COMITATO PARITETICO ZONALE”


IN APPLICAZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 17 DICEMBRE 2015.

Il giorno 2 agosto 2018 alle ore 16:00, presso il salone sito al piano terreno dell’Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione le parti sottoscrivono l’allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti, in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 e s.m.i., nelle persone di:

PER LA PARTE PUBBLICA


Chantal CERTAN

Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione



Claudio PERRATONE

Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario




Marco OTTONELLO

Direttore Amministrativo e delegato dal Direttore Sanitario dell’Azienda USL della Valle d’Aosta



Massimo PESENTI CAMPAGNONI


Direttore di area territoriale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

SUMAI

dr. Massimo FERRERO




FESPA

dr. Cristiano DAL MONTE



CISL MEDICI

dr.ssa. Antonella CALABRESE



Aosta, 2 agosto 2018

“AIR – DELEGAZIONE TRATTANTE e COMITATI PARITETICI”

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED
ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI
DEL 2 AGOSTO 2018

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con atto d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 dicembre 2015 (d'ora in poi denominato ACN 17 dicembre 2015), sottoscritto dalle organizzazioni sindacali SUMAI, UIL FPL Federazione Medici, CISL Medici e FESPA;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1059 in data 7 agosto 2017 recante “Approvazione della nomina della delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 342 in data 26 marzo 2018, recante “Approvazione della nomina di ulteriori membri in rappresentanza della CISL medici quali componenti della delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli accordi integrativi regionali, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 1059 in data 7/8/2017, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, chimici psicologi) ambulatoriali”;

RICORDATO:

- che l'ACN 17 dicembre 2015 stabilisce:
 - all'art. 3 (Livelli di contrattazione), comma 4: “Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale, definisce obiettivi di salute e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile del compenso...omissis ”;
 - all'art. 12 (Rappresentatività), comma 3: “Le organizzazioni sindacali firmatarie l'ACN, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali”;
 - all'art. 15 (Comitato regionale), commi 1 e 3: “In ciascuna Regione è istituito un Comitato paritetico regionale...indicandone le modalità di composizione.....” “La composizione, l'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale”;
 - all'art. 16 (Comitato zonale), commi 1 e 4: “In ogni ambito provinciale è costituito un Comitato paritetico zonale ...indicandone le modalità di composizione...” “L'attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale”;

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
FUNZIONAMENTO
“ DELEGAZIONE TRATTANTE AIR”

PREMESSO CHE

risulta opportuno definire le modalità di funzionamento della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali, di cui all'art. 12, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, di seguito denominata “DELEGAZIONE TRATTANTE AIR”;

È STABILITO

- A) La “Delegazione trattante AIR”, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è preposta alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali.
- B) L'Assessore regionale alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, o suo delegato, provvede alla convocazione della “Delegazione trattante AIR” preferibilmente tramite posta elettronica certificata o altra modalità tracciabile, ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
- C) La “Delegazione trattante AIR” va convocata in seduta pomeridiana con inizio non prima delle ore 16:00, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- D) La documentazione relativa all'o.d.g. è trasmessa dalla competente Struttura regionale tramite posta elettronica in tempo utile prima di ciascuna seduta.
- E) La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno deve essere comunicata alla competente Struttura regionale con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti a seguire di quelli già indicati, allegando eventuale documentazione.
- F) La sede della “Delegazione trattante AIR” è sita presso l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione – via De Tillier, 30 – Aosta.
- G) Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione individuato dal competente dirigente.
- H) Il verbale ha funzione di resoconto sintetico degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacale.
La bozza di verbale è trasmessa dalla competente Struttura regionale ai partecipanti, tramite posta elettronica, al massimo entro 20 giorni successivi la riunione, per l'approvazione. In caso di mancato riscontro da parte dei partecipanti entro 10 giorni dall'invio, il verbale si intende tacitamente approvato.
Il verbale approvato è formalmente sottoscritto nella seduta successiva.
- I) Per la validità delle sedute della “Delegazione trattante AIR” è necessaria la presenza di 2 rappresentanti della parte pubblica, di cui almeno uno aziendale, e di almeno due delle organizzazioni sindacali nominate all'interno della delegazione trattante, eccetto che per le sedute per la sottoscrizione degli AIR dove devono essere presenti il Presidente della delegazione e le rappresentanze sindacali di almeno il 50% più uno degli iscritti.

- J) Gli Accordi Integrativi Regionali sono validamente sottoscritti, ai sensi dell'art. 12, comma 5, dell'ACN 17 dicembre 2015, se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti e dal Presidente della delegazione in rappresentanza della parte pubblica.
- K) L'Accordo Integrativo Regionale è valido dalla data di sottoscrizione e assume efficacia dal momento in cui la Regione adotta il provvedimento che lo approva.
- L) I membri di parte sindacale decadono dalla nomina dopo tre assenze consecutive ingiustificate e il sindacato di appartenenza deve comunicare alla competente Struttura regionale, entro 10 giorni dalla comunicazione di decadenza, il nuovo rappresentante ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova composizione.
- M) Nel caso in cui le organizzazioni sindacali intendano sostituire un proprio rappresentante all'interno della delegazione devono revocare formalmente la nomina e comunicare contestualmente il nominativo del sostituto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova composizione.
- N) Per la particolarità delle materie inserite nell'o.d.g. delle riunioni della "Delegazione trattante AIR", le parti possono, di volta in volta, farsi affiancare da altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore con diritto di parola (massimo due per sigla sindacale). Gli uditori non possono, in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcun compenso o rimborso, esercitare il diritto di voto.
- O) Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015.

ARTICOLO 2
FUNZIONAMENTO
"COMITATO PARITETICO REGIONALE"

PREMESSO CHE

l'art. 15, comma 3, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, prevede che la composizione, l'attività e le funzioni del Comitato paritetico regionale vanno definite a livello regionale

È STABILITO

- A) Il "Comitato paritetico regionale", nominato dalla Giunta regionale, è composto da:
- l'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - il dirigente della Struttura regionale competente;
 - tre rappresentanti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta individuati dalla Regione;
 - cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 come nominate quali delegazione trattante con deliberazione della Giunta regionale; oltre ai titolari sono individuati altrettanti membri supplenti.
- B) Il "Comitato paritetico regionale" svolge le seguenti funzioni:
- formula pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;

- fornisce indirizzi all'Azienda USL della Valle d'Aosta ed al Comitato zonale per l'uniforme applicazione degli Accordi Integrativi Regionali;
- attua il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
- formula indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
- avanza proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell'accesso alle prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse.

- C) L'Assessore regionale alla sanità, salute, politiche sociali e formazione, o suo delegato, provvede alla convocazione del "Comitato paritetico regionale", nella modalità ritenuta più opportuna, ordinariamente almeno due volte l'anno e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità.
- D) Il "Comitato paritetico regionale" è convocato in seduta pomeridiana con inizio non prima delle ore 16:00, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- E) La documentazione relativa all'o.d.g. è trasmessa dalla competente Struttura regionale tramite posta elettronica in tempo utile prima di ciascuna seduta.
- F) La richiesta dei componenti di parte sindacale di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno deve essere comunicata alla competente Struttura regionale con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti a seguire di quelli già indicati, allegando l'eventuale documentazione.
- G) La sede del "Comitato paritetico regionale" è sita presso l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione – via De Tillier, 30 – Aosta.
- H) Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e formazione.
- I) Il verbale ha funzione di resoconto sintetico degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacale.
- La bozza di verbale è trasmessa dalla competente Struttura regionale ai partecipanti, tramite posta elettronica, al massimo entro 20 giorni successivi la riunione, per l'approvazione. In caso di mancato riscontro da parte dei partecipanti entro 10 giorni dall'invio, il verbale si intende tacitamente approvato.
- Il verbale approvato è formalmente sottoscritto nella seduta successiva e successivamente trasmesso a tutti i componenti del "Comitato paritetico regionale".
- J) I pareri espressi e approvati dal "Comitato paritetico regionale" sono raccolti in un apposito elenco a disposizione di tutti gli interessati e trasmessi all'Azienda USL della Valle d'Aosta.
- K) Il "Comitato paritetico regionale" è validamente riunito quando è presente la maggioranza semplice dei componenti e approva a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti la proposta è rinviata alla seduta successiva.
- L) Il componente titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del "Comitato paritetico regionale" è tenuto a comunicare alla competente Struttura regionale il nominativo del supplente, che deve essere ricompreso tra quelli individuati nell'apposita DGR di nomina del Comitato, e informare il medesimo.
- M) I membri di parte sindacale decadono dalla nomina dopo tre assenze consecutive ingiustificate e il sindacato di appartenenza deve comunicare alla competente Struttura regionale, entro 10 giorni dalla comunicazione di decadenza, il nuovo rappresentante ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova composizione.
- N) Nel caso in cui le organizzazioni sindacali intendano sostituire un proprio rappresentante all'interno della delegazione devono revocare formalmente la nomina e comunicare contestualmente il nominativo del sostituto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova composizione.

- O) Ai fini della composizione del "Comitato paritetico regionale", la consistenza associativa determinata in sede di costituzione del Comitato è annualmente verificata da parte degli uffici dell'Assessorato regionale sanità, salute, politiche sociali e formazione sulla base dei dati regionali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, dell'ACN 17 dicembre 2015.

A seguito della verifica, qualora necessario, la Regione procederà con deliberazione della Giunta regionale a riassegnare alle organizzazioni sindacali un numero di componenti in seno al Comitato paritetico proporzionale alle deleghe.

- P) Per la particolarità delle materie inserite nell'o.d.g. delle riunioni del "Comitato paritetico regionale", le parti possono, di volta in volta, farsi affiancare da altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore con diritto di parola (massimo due per sigla sindacale). Gli uditori non possono, in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcun compenso o rimborso, esercitare il diritto di voto.
- Q) Per quanto non previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015.

ARTICOLO 3
FUNZIONAMENTO
"COMITATO PARITETICO ZONALE"

PREMESSO CHE

l'art. 16, comma 4, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015, prevede che l'attività e le funzioni del Comitato paritetico zonale vanno definite a livello regionale

È STABILITO

- A) Il "Comitato paritetico zonale", nominato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL, è composto da:
- cinque rappresentanti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei quali uno è di diritto il Direttore Generale, o suo delegato, che lo presiede;
 - cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015 come nominate quali delegazione trattante con deliberazione della Giunta regionale; oltre ai titolari sono individuati altrettanti membri supplenti.
- B) Il "Comitato paritetico zonale" svolge le seguenti funzioni:
- formula pareri nei confronti del processo di programmazione aziendale e distrettuale nonché in merito agli adempimenti amministrativi connessi alla instaurazione e gestione unitaria del rapporto di lavoro;
 - monitora l'applicazione dell'Accordo Attuativo Aziendale;
 - monitora il funzionamento delle AFT e delle UCCP per le attività di competenza;
 - collabora alla valutazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche;
 - propone soluzioni e percorsi di semplificazione dell'accesso alla specialistica, per la corretta gestione delle liste d'attesa ed il contenimento dei tempi di effettuazione delle prestazioni;
 - propone programmi di deospedalizzazione, dimissioni protette, percorsi integrati con l'assistenza primaria ed ospedaliera;

- svolge attività di promozione e sviluppo dell'assistenza specialistica ambulatoriale;
- definisce le procedure ed individua i componenti della commissione tecnica aziendale di cui all'art. 18 (Pubblicazione degli incarichi), comma 5, dell'ACN 17 dicembre 2005;
- esprime pareri in merito alle procedure di cui all'art. 28 (Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità), comma 3 e all'art. 29 (Riduzione dell'orario di incarico), comma 3, dell'ACN 17 dicembre 2015.

- C) Il "Comitato paritetico zonale" svolge funzioni consultive a richiesta del Direttore Generale dell'Azienda USL.
- D) Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o suo delegato, provvede alla convocazione del "Comitato paritetico zonale", di norma, almeno una volta al mese e in ogni caso ogniqualvolta le parti ne ravvedano la necessità. Le sedute sono il 1° martedì di ogni mese (fatto salvo diverso accordo tra le parti sulla non necessità di riunirsi), in seduta pomeridiana, con inizio non prima delle ore 16:00.
- E) Il "Comitato paritetico zonale" deve essere confermato nella sua seduta mensile ordinaria con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo situazioni d'urgenza.
- F) La documentazione relativa all'o.d.g. è trasmessa dalla competente Struttura aziendale tramite posta elettronica in tempo utile prima di ciascuna seduta.
- G) La richiesta dei componenti di parte sindacale di convocazione del Comitato paritetico zonale deve pervenire almeno 15 giorni prima del 1° martedì del mese, mentre la richiesta di inserire ulteriori punti all'ordine del giorno deve essere comunicata alla competente Struttura aziendale con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data dell'incontro. Tali punti saranno aggiunti a seguire di quelli già indicati, allegando l'eventuale documentazione.
- H) La sede del "Comitato paritetico zonale" è sita presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta - via Guido Rey, 1 - Aosta.
- I) Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Azienda.
- J) Il verbale ha funzione di resoconto sintetico degli argomenti trattati in ciascun incontro e delle posizioni assunte dalle parti pubblica e sindacale. Ciascun verbale è approvato nella seduta successiva.
- La bozza di verbale è trasmessa dalla competente Struttura aziendale ai partecipanti, tramite posta elettronica, al massimo entro 20 giorni successivi la riunione, per l'approvazione. In caso di mancato riscontro da parte dei partecipanti entro 10 giorni dall'invio, il verbale si intende tacitamente approvato.
- K) I pareri espressi dal "Comitato paritetico zonale" sono raccolti in un apposito elenco a disposizione di tutti gli interessati. Gli atti e tutta la documentazione già depositati presso il "Comitato paritetico zonale" sono in carico all'Azienda USL della Valle d'Aosta per garantire la continuità e la conservazione delle informazioni e dei dati.
- L) Il "Comitato paritetico zonale" è validamente riunito quando è presente la maggioranza semplice dei componenti e approva a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti la proposta è rinviata alla seduta successiva.
- M) Il componente titolare impossibilitato a presenziare ad una riunione del "Comitato paritetico zonale" è tenuto a comunicare il nominativo del supplente all'Azienda, che deve essere ricompreso tra quelli individuati nell'apposita deliberazione aziendale di nomina del Comitato.
- N) I membri di parte sindacale decadono dalla nomina dopo tre assenze consecutive ingiustificate e il sindacato di appartenenza deve comunicare alla competente Struttura aziendale, entro 10 giorni dalla comunicazione di decadenza, il nuovo rappresentante ai

ho 7

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

fini dell'approvazione della nuova composizione da parte del Direttore Generale, con propria deliberazione.

O) Nel caso in cui le organizzazioni sindacali intendano sostituire un proprio rappresentante all'interno della delegazione devono revocare formalmente la nomina e comunicare contestualmente il nominativo del sostituto, ai fini dell'approvazione della nuova composizione da parte del Direttore Generale, con propria deliberazione.

P) Ai fini della composizione del "Comitato paritetico zonale", la consistenza associativa determinata in sede di costituzione del Comitato è annualmente verificata da parte degli uffici dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, sulla base dei dati regionali forniti a SISAC e dalla stessa certificati, riferiti al 1° gennaio dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, dell'ACN 17 dicembre 2015.

A seguito della verifica, qualora necessario, l'Azienda USL procederà con deliberazione del Direttore Generale a riassegnare alle organizzazioni sindacali un numero di componenti in seno al "Comitato paritetico zonale" proporzionale alle deleghe.

Hanno diritto di rappresentanza in seno al "Comitato paritetico zonale" tutte le organizzazioni sindacali inizialmente o successivamente ricomprese nella delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale.

Q) Per la particolarità delle materie inserite nell'o.d.g. delle riunioni del "Comitato paritetico zonale", le parti possono, di volta in volta, farsi affiancare da altri soggetti in qualità di uditori esperti del settore con diritto di parola (massimo due per sigla sindacale). Gli uditori non possono, in alcun caso: ricevere attestato di partecipazione alla seduta, percepire alcun compenso o rimborso, esercitare il diritto di voto.

R) Per quanto non previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 17 dicembre 2015.